



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Atto N. 48

Seduta del 13.12.2021

OGGETTO: Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023, Piano Annuale anno 2021 e rideterminazione della dotazione organica approvato con deliberazione della G.M. n. 357/2020 e successiva di modifica n. 79/2021. MODIFICA.

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 13,50, in Vittoria e nell'Ufficio comunale, si è riunita la Giunta Comunale e con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
Sindaco: On. Francesco Aiello	x	
Vice Sindaco: Dott. Filippo Foresti	x	
Ass.re: Avv. Francesca Corbino	x	
Ass.re: Avv. Giuseppe Fiorellini	x	
Ass.re: Sig. Cesare Campailla	x	
Ass.re: Sig.ra Katya Ferrara	x	
Ass.re: Sig. Giuseppe Nicastro	x	
Ass.re: avv. Anastasia Licitra	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale Supplente, Dott. Giorgio La Malfa

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 09.12.2021

Il Dirigente
F.to Dott. Giorgio La Malfa

Parere Regularità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _____

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria DAGLI ALLEGATI CONTABILI ALLEGATI DELLA DIREZIONE
COMPETENTE E RICHIAMATE LE STATUIZIONI DELL'ART.242 DEL TUEL PER L'ANNO 2022 GIUSTA
DELIBERAZIONE N. 40/2021

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, ...09.12.2021

Il Dirigente
F.to dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

**DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE**

IL DIRIGENTE

Dato atto di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

In riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 357 del 17 dicembre 2020 e successiva di modifica n. 79 del 26 marzo 2021, con le quali è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023, il Piano annuale 2021 e la rideterminazione della dotazione organica, che per le parti non modificate dal presente provvedimento, si richiamano integralmente;

DATO ATTO che il Piano sopra citato in ossequio al principio contabile 4/1 paragrafo 8, approvato con Dlgs 118/2011 e smi, è incluso nella Se.O. del DUP a valere per il triennio di riferimento 2021-2023 approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 92 del 22/12/2020;

VISTA la nota prot. 211 del 7 luglio 2021 acquisita al protocollo direzionale il 7 luglio 2021 prot. 2278, dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti con la quale il presidente sezionale raccomanda la sostituzione della centralinista non vedente, in pensione dal 1° settembre 2021;

RICHIAMATI:

- l'art. 6 della legge n. 113/1985 ed in particolare i commi 4 e seguenti, che dispongono l'obbligo per i datori di lavori pubblici di assumere per concorso riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica presentata al servizio competente i centralinisti non vedenti che posseggono i requisiti richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni ed enti interessati, salvo il limite di età ed il titolo di studio, entro il termine di mesi 6 dalla data in cui sorge l'obbligo;
- l'art. 22, c. 6 e 7 della legge n. 448/1998, che dispone l'impossibilità di bloccare le assunzioni di personale non vedente, tra i quali il centralinista telefonico, sia nelle aziende private, sia nelle pubbliche amministrazioni e che le disposizioni della legge n. 113/1985 n. 113 si applicano anche agli enti locali nelle cui piante organiche è previsto il posto di centralinista telefonico;
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 9 aprile 2015 la quale fornisce indirizzi operativi con particolare riferimento agli articoli 1 e 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113 al fine di offrire criteri omogenei sia sotto il profilo pratico, sia sul piano interpretativo;
- la nota operativa del dipartimento della Funzione Pubblica del 30/12/2014, in materia di compilazione del prospetto informativo e di computo della quota d'obbligo ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

VISTA la nota del presidente dei Revisori dei Conti assunta al protocollo direzionale in data 16/11/2021 con il numero 3595/RU nella quale il medesimo si esprime nei seguenti termini: "Considerato che, la Presidenza del CdM, Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere del 30/04/2012, allegato alla presente, reso all'Unione Italiana Ciechi, chiarisce che l'evoluzione tecnologica degli impianti telefonici riduce l'impatto applicativo della normativa di favore citata nel piano per l'assunzione di centralinisti, con la presente si chiede di attestare se è volontà del Comune di Vittoria tornare ad utilizzare un centralino telefonico che, seppur tecnologicamente superato, secondo l'Ente continua a mantenere una sua attualità oppure se non intenda passare, o sia già passato, all'utilizzo di un centralino tecnologicamente più avanzato che permette lo smistamento delle telefonate per 365 giorni e per 24 ore al giorno. Solo nel caso in cui si attesti la permanenza del suddetto requisito e degli altri indicati in seno all'allegato parere citato, si potrà dare parere favorevole al Piano nella parte che prevede l'assunzione a tempo indeterminato di un centralinista";

DATO atto che allo stato attuale il centralino telefonico è impostato nella modalità di smistamento automatico delle telefonate che non richiede l'intervento di un operatore, e viste le indicazioni avute dall'Amministrazione nel senso di continuare ad utilizzare il centralino automatico, ma, di posticipare la possibilità di inserire la figura di un centralinista nell'anno 2022 nelle more di una successiva verifica delle condizioni dell'Ente;

DATO ATTO che a seguito delle elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021 con turno di ballottaggio il 24 e 25 ottobre 2021, si è insediata la nuova amministrazione comunale e, pertanto la stessa ha espresso l'esigenza di organizzare l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco anche attraverso l'assunzione di personale di cui all'art. 90 del TUEL, con precisa indicazione in merito alle unità da destinare all'Ufficio al fine di realizzare gli obiettivi di coordinamento tra l'organo politico e l'apparato amministrativo dell'Ente al fine di migliorarne l'efficienza;

DATO ATTO che, a seguito di risparmi che si sono verificati nella spesa del personale anno 2021, derivanti dalla mancata attuazione delle assunzioni previste nel piano annuale delle assunzioni, non ci sarà incremento di spesa per l'anno 2021, mentre per gli anni seguenti le assunzioni di che trattasi saranno finanziate dai pensionamenti.

VERIFICATO, che il rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti al netto dei crediti di dubbia esigibilità, calcolato secondo le indicazioni della circolare esplicativa del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'art. 33 comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, risulta per il Comune di Vittoria:

- 34,62% secondo le risultanze del rendiconto 2019 approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 39 del 16/6/2020.
- 31,66% secondo le risultanze del rendiconto 2020 approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 40 del 29/7/2022;

DATO ATTO:

Che sulla scorta del superiore rapporto il Comune di Vittoria si colloca al di sopra della soglia superiore rispetto alle percentuali individuate nella tabella 3 allegata al D.M. citato, che risulta il 31,6% per la fascia demografica del Comune, e pertanto dovrà adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%;

Che secondo quanto indicato nella citata circolare esplicativa, i Comuni di cui al comma 1 dell'art. 6 del decreto attuativo, che si collocano sopra la soglia superiore, nel 2021 devono conseguire un rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della maggiore spesa sostenuta nell'anno 2020 per le procedure assunzionali già avviate prima del 20 aprile e fatte salve dal decreto attuativo;

Che il Comune di Vittoria ha evidentemente adottato il percorso di riduzione annuale del suddetto rapporto tramite la riduzione della spesa del personale;

Che per quanto riguarda le limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile:

- l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009”*.
- l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: *“Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”*. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”:
- l'ultimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che: *“Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009 “ ;*
- la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha chiarito con deliberazione 2/2015 : *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”* (in altri termini la Corte ha condiviso la tesi letterale più restrittiva in base alla quale nel caso in cui siano rispettati i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale, l'Ente è tenuto comunque a rispettare il limite per il lavoro flessibile pari al 100 % della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009, ovvero pari al 100 % della media del triennio 2007-2009, qualora la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009 fosse pari a zero.);

- l'art. 36 del d.lgs. n.165/2001 prevede il ricorso a tali forme di lavoro per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

Dato atto che:

- il piano triennale del fabbisogno del personale, modificato con il presente provvedimento comprende anche i fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, con particolare riferimento al tempo determinato e alle assunzioni di cui all'art. 90 del D.lgs. 267/2000;
- la spesa impegnata per assunzioni a tempo determinato e altre forme flessibili di lavoro nell'anno 2009 risulta pari ad €1.616.376,63;

Rilevato conseguentemente che la capacità di spesa di questo Ente per assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità è pari ad €. 1.616.376,63 e che tale limite non risulta superato nel piano delle assunzioni di cui al presente provvedimento;

Dato atto:

- che nella deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 40/2020, a proposito della situazione di deficiarietà strutturale del Comune di Vittoria è dichiarato quanto segue:

“In merito alla situazione di deficit strutturale ex art. 242 del TUEL, si evidenzia che tale situazione è evidentemente determinata dai due indicatori determinati dall'andamento delle riscossioni e accertamenti dell'anno 2020, a causa dell'emergenza COVID 19, la cui perdita di gettito dovrà essere certificata nei sistemi ministeriali del DM del 3 novembre 2020 da ultima modifica del 7 aprile 2020 e smi, entro il 31.5.2021. **Le limitazioni finanziarie e le misure di controllo sulle politiche assunzionali, tariffarie e contrattuali sulle società partecipate (ex art. 3 bis dell'art. 243 del TUEL), troveranno applicazione nell'esercizio finanziario 2022, con l'approvazione del Rendiconto 2020. ...”Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.....”**;

- Che conseguentemente i divieti e i sopracitati limiti si applicano a partire dall'esercizio finanziario 2022;

VISTO il Piano del fabbisogno di personale relativo al triennio 2021/2023 di cui all'allegato identificato **sub “B”** che modifica il corrispondente piano allegato alla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 79 del 26 marzo 2021, come segue:

- nel Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2021/2023, piano annuale 2021 prevedere le seguenti assunzioni a tempo determinato da assumere ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 267/2000:
 - n. 2 esecutore amministrativo di cat. B part time 50%;
 - n. 1 istruttore amministrativo/tecnico full time cat. C;
 - n. 6 istruttore amministrativo cat. C part-time 50% (18 ore settimanali) o corrispondenti figure da assumere full-time senza peraltro superare il numero di unità full time;
 - n. 1 istruttore direttivo amministrativocat. D full time;
 - n. 1 istruttore direttivo amministrativo cat. D part – time 50% (18 ore settimanali).
- posticipare la possibilità di inserire la figura di un centralinista nell'anno 2022 nelle more di una successiva verifica delle condizioni dell'Ente;
- posticipare le assunzioni dell'anno 2021 di cui al precedente provvedimento n. 79/2021 all'anno 2022.

RITENUTO che il Piano assunzionale di cui all'allegato “B”, può realizzarsi utilizzando tutte le possibilità offerte dalla vigente normativa, anche attraverso:

- mobilità volontaria;

- utilizzo di graduatoria di altri Enti;
- concorso bandito dall'Ente;

VISTA la dotazione organica dell'Ente di cui all'allegato prospetto sub “A” che fa parte integrante del presente provvedimento ed è composta dai dipendenti in servizio e dalle figure professionali da assumere in ossequio al piano triennale 2021-2023, come modificato con il presente provvedimento;

RICHIAMATO l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

DATO ATTO:

- che della integrazione al Piano del fabbisogno di personale relativo al triennio 2021/2023 di cui al presente provvedimento è stata data preventiva informazione alle OO.SS. e alle RSU;
- che in ossequio al principio contabile 4/1 paragrafo 8, approvato con Dlgs 118/2011 e s.m.i., il piano del fabbisogno del personale di cui al presente provvedimento deve includersi nella Se.O. del DUP a valere per il triennio di riferimento 2021-2023;

RITENUTO di dovere provvedere alla modifica del piano in oggetto, nei termini sopra descritti;

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557 quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- la legge 190/2014;
- la legge 12 marzo 1999, n° 68;

DATO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha reso il prescritto parere sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 19, co. 8, della legge n. 448/2001;

VISTI:

- l'art. 15, così come modificato dall'art. 4 della l.r. n. 23/1997, e 12, 2° comma, della l.r. n. 44/91;
- il D.LGS.vo 267/2000;
- l'OREL vigente in Sicilia;

PROPONE

1.di dare atto che le premesse sono integralmente richiamate;

2.di approvare la modifica al piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.C. n. 357 del 17 dicembre 2020 e successivamente modificata dalla deliberazione n. 79 del 26 marzo 2021, ai sensi dell'art. 39 della legge 27/12/1997 n. 449 e s.m.i., come segue ed in coerenza con i posti vacanti e disponibili della dotazione organica dell'Ente:

- nel Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2021/2023, piano annuale 2021 prevedere le seguenti assunzioni a tempo determinato da assumere ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 267/2000:
 - n. 2 esecutore amministrativo di cat. B part time 50%;
 - n. 1 istruttore amministrativo/tecnico full time cat. C;
 - n. 6 istruttore amministrativo cat. C part-time 50% (18 ore settimanali) o corrispondenti figure da assumere full-time senza peraltro superare il numero di unità full time;

- n. 1 istruttore direttivo amministrativocat. D full time;
 - n. 1 istruttore direttivo amministrativo cat. D part – time 50% (18 ore settimanali).
-
- posticipare la possibilità di inserire la figura di un centralista nell'anno 2022 nelle more di una successiva verifica delle condizioni dell'Ente;
 - posticipare le assunzioni dell'anno 2021 di cui al precedente provvedimento n. 79/2021 all'anno 2022.

3. di dare atto che nell'allegata Tabella B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in coerenza con i posti vacanti e disponibili della dotazione organica dell'Ente è specificata la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 e il piano annuale delle assunzioni 2021;

4. di approvare la dotazione organica dell'Ente di cui all'allegato prospetto sub “A”, quale risulta dalla presente modifica;

5. di dare atto che la spesa per mantenere la dotazione organica come sopra definita e aggiungendo alla medesima tutte le altre spese di personale, non è stata incrementata dalle previsioni del presente provvedimento;

6. di dare atto che per gli anni 2022/2023 si confermano le assunzioni previste il primo anno di riferimento del piano del fabbisogno di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato riservandosi di aggiornare il presente piano con eventuali atti successivi al fine di monitorare costantemente la situazione finanziaria dell'Ente;

7. di includere in ossequio al principio contabile 4/1 paragrafo 8, approvato con Dlgs 118/2011 e s.m.i., il piano del fabbisogno del personale di cui al presente provvedimento nella Se.O. del DUP a valere per il triennio di riferimento 2021-2023;

8. di modificare il DUP approvato con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 92 del 22/12/2020, e s.m.i., inserendo il presente provvedimento;

9. di riservarsi la facoltà di apportare in qualsiasi momento al suddetto piano del fabbisogno di personale relativo al triennio 2021/2023 le modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie ed opportune non solo in relazione alle sopravvenienze legislative ma anche in funzione di sopravvenienze organizzative, anche in sede di aggiornamento del DUP e nel rispetto dei vincoli posti dalle leggi finanziarie vigenti, per garantire nel pubblico interesse continuità e sviluppo ai servizi, coerentemente con i bisogni espressi dalla popolazione relativamente al triennio in considerazione;

10. di dare mandato al dirigente proponente di attuare tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto delle norme sulla virtuosità dell'Ente e comunque in ossequio a tutte le disposizioni di legge regolanti la materia;

11. di trasmettere la presente modifica al piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo “Piano dei fabbisogni” presente in SICO, ai sensi dell'art.6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

12. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i., stante la necessità di avviare le procedure di reclutamento individuate con il presente provvedimento.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to (dott.ssa Giuseppa Di Modica)

IL DIRIGENTE
F.to (dott. Giorgio La Malfa)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto,
Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge,

DELIBERA

Approvare/~~non approvare/rinviare~~ sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente:
Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;
All'unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL SINDACO

F.to On. Prof. Francesco Aiello

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Filippo Foresti

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL. D.S. 13/2021

F.to Dott. Giorgio La Malfa

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 15.12.2021

al 29.12.2021

registrata al n.

Reg. pubblicazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 15.12.2021

al 29.12.2021

che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data ... Per:

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li

SEGRETARIO GENERALE SUPPL. D.S. 13/2021